

## AMMINISTRATORI E ORGANI

### **Per la prescrizione dell'azione erariale basta la mera conoscibilità del danno**

Con sentenza n. 22/2017, la Sezione giurisdizionale Marche della Corte dei conti ha affermato che il contrasto nella giurisprudenza della Corte dei conti, tra il criterio della conoscibilità obiettiva dell'evento dannoso e quello della conoscenza effettiva, per individuare il giorno da cui decorre il termine di prescrizione, è stato da tempo superato, essendosi la prevalente giurisprudenza attestata sulla posizione fatta propria dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 743/A/1992.

Per l'individuazione dell'esordio della prescrizione, pertanto, rileva la conoscibilità in seno all'Amministrazione dell'evento dannoso.

Tale indirizzo si pone in linea con i più generali principi affermati dalla Corte di Cassazione che, dalla riconosciuta funzione di garanzia di certezza del diritto, propria dell'istituto della prescrizione, ha fatto discendere la prevalenza del principio della "conoscibilità oggettiva" dell'evento dannoso rispetto a quello della conoscenza effettiva; prevalenza fondata sulle disposizioni testuali che attribuiscono rilievo giuridico alla scoperta del danno soltanto in caso di doloso occultamento del debito.

Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1, secondo comma, della Legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, l'enunciato approdo giurisprudenziale si è ulteriormente consolidato.

Nel silenzio dei lavori preparatori, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che il legislatore, con la suindicata disciplina, abbia voluto ribadire il principio della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscibilità obiettiva del danno, restando salvo il principio della conoscenza effettiva "solo" in caso di occultamento doloso del danno.

Lo spostamento in avanti del momento di esordio del termine prescrizionale, sino alla effettiva conoscenza dell'evento dannoso dolosamente occultato, appare coerente con la disposizione di cui all'articolo 2935 Cc, che esclude la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere, solo in presenza delle cause giuridiche impeditive dell'esercizio di tale diritto e non anche dei semplici ostacoli fattuali, fra i quali l'ignoranza del titolare in ordine alla sussistenza del suo diritto.

Peraltro, come precisato dalla giurisprudenza, il doloso occultamento del danno non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un'ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto e che, comunque, perché di occultamento doloso si possa parlare, occorre un comportamento che, pur se può comprendere la causazione del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

Laddove, pertanto, la Procura non adduca alcun comportamento dei convenuti specificamente diretto all'occultamento del danno, né tale comportamento emerga dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, e, per converso, l'attività posta in essere dai convenuti risulti formalizzata in atti pubblici di natura amministrativa, la cui ostensibilità nei confronti di terzi è evidente, rileverà senz'altro il criterio anzidetto della conoscibilità obiettiva del danno.

#### **Il caso**

Nella specie, si controverteva sul se la prescrizione quinquennale per l'azione di danno erariale esercitabile dalla Procura territoriale della Corte dei conti decorra dalla comunicazione con cui la Procura della Repubblica renda nota alla prima i fatti oggetto di contestazione, oppure rilevi solo il momento della conoscenza effettiva da parte della Procura erariale di un danno obiettivamente conoscibile prima, anche da parte dell'amministrazione danneggiata.

### **Argomenti, spunti e considerazioni**

La decisione dei giudici contabili marchigiani persuade.

Essa si inserisce in una pratica giurisprudenziale, a partire dalla suindicata decisione delle SSRR, consolidatosi nella vigenza della normativa antecedente al nuovo Codice di giustizia contabile di cui al Dlgs n. 174/2016, e per vero coerente con un elementare principio di giustizia, che tende a evitare che le situazioni controverse restino giuridicamente a sorte incerta per troppo tempo.

Il tempo è ormai unanimemente considerato bene della vita in sé, nelle relazioni fra Pa e cittadini e, a maggior ragione, non può non esserlo nelle relazioni fra cittadino e sistema giudiziario.

Del resto, una lettura più rigorosa delle norme in tema di decorrenza della prescrizione - se offre al cittadino maggiori garanzie e, comunque, un punto di riferimento certo - finisce anche col responsabilizzare maggiormente la Pa, a cui la normativa vecchia e nuova assegna un ruolo certo non secondario nella salvaguardia delle sue ragioni di credito verso gli autori del danno.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/05/2017*

*Autore: Massimiliano Atelli*